

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Start-up innovative: chiarimenti sulla modalità di costituzione***

di **Giovanna Greco**

Con il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del **1° luglio 2016** sono state approvate le specifiche tecniche per la struttura degli atti costitutivi e degli statuti delle società a responsabilità limitata *start-up* innovative, che consentono la predisposizione di tali documenti in formato elaborabile XML.

Inoltre, il MISE è intervenuto con la **circolare del 1° luglio 2016, n. 3691/C** per specificare le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata *start-up* innovative in deroga alle norme codicistiche, consentendo ai soci la possibilità di costituirle *online* con firma digitale senza l'intervento del notaio, attraverso una piattaforma appositamente predisposta "***startup.registroimprese.it***".

Le disposizioni contenute nel decreto acquistano efficacia il **20 luglio 2016** al fine di consentire alle *software house* di adattare i programmi alle disposizioni in esso contenute.

In deroga a quanto decretato dalle norme del codice civile, il Ministero, in precedenza, è intervenuto con il **decreto del 17 febbraio 2016** predisponendo un modello *standard* di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della *start-up*. Il Ministero ha chiarito *in primis* che "***il procedimento introdotto dal comma 10-bis è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello già ordinariamente previsto dal codice civile***". Quindi, le Camere di Commercio potranno continuare a seguire le regole ordinarie ed iscrivere in sezione ordinaria e speciale *start-up* costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'articolo 2463 del codice civile, con atto pubblico. In pratica il decreto ha, dunque, regolamentato il modello *standard* alternativo, delineando in via generale, le modalità di deposito e iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

Per un adeguato **riallineamento tra le norme codicistiche e la disciplina del comma 10-bis** si è reso doveroso:

- continuare a predisporre i controlli da parte degli uffici ai fini dell'iscrizione in sezione ordinaria che, malgrado l'originalità delle modalità di costituzione della s.r.l., non perde la sua efficacia costitutiva;
- imporre alle parti costituenti importanti oneri formali a cui adeguarsi come quello dell'impronta digitale con la **sottoscrizione elettronica**.

La sottoscrizione elettronica dell'atto deve avvenire da parte di ciascun contraente o da parte dell'unico sottoscrittore, qualora la società sia unipersonale, senza possibilità di prevedere

modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche da parte dell'ufficio del registro e delle norme antiriciclaggio.

Inoltre, è stato chiarito che l'ufficio accettante dovrà preliminarmente:

- effettuare **l'adeguata verifica del titolare effettivo** e, ove la sottoscrizione dell'atto costitutivo avvenga non all'interno dell'ufficio, ma in via remota, e ove l'ufficio non possa provvedere all'identificazione *de visu* del o dei contraenti, applicare l'articolo 28 del D.Lgs. 231/2007 attraverso l'utilizzo esclusivo del dispositivo di firma digitale;
- verificare che, **l'oggetto sociale** del concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, sia **lecito, possibile, determinato o almeno determinabile**;
- verificare la **capacità giuridica e di agire** del o dei costituenti.

Infine, il Ministero nella circolare chiarisce che la modalità di iscrizione provvisoria dell'atto costitutivo in sezione ordinaria persiste sino a che l'ufficio non verifichi in via definitiva l'esistenza di tutti i requisiti indicati dall'articolo 25 del DL 179 del 2012, che qualifichino la *start-up*, e non provveda all'iscrizione della stessa in **sezione speciale**.

Solo dopo aver eseguito l'iscrizione in sezione speciale, si consolida anche quella in sezione ordinaria e viene meno la cautela nei confronti del mercato dell'indicazione della iscrizione provvisoria.

L'atto viene previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità "**registrazione**" presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte.

Successivamente deve essere iscritto:

- nella **sezione ordinaria** tramite una pratica di comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio;
- nella **sezione speciale**, in caso di *start-up* innovativa, utilizzando le vie ordinarie.